

Codice A1813B

D.D. 27 ottobre 2021, n. 3104

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione per la realizzazione di interventi di adeguamento e riqualificazione dell'Area sciabile ASa1 "Belfé - Karfen" in comune di Ala di Stura Richiedente: comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015).**



**ATTO DD 3104/A1813B/2021**

**DEL 27/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
Autorizzazione per la realizzazione di interventi di adeguamento e riqualificazione  
dell'Area sciabile ASa1 "Belfé – Karfen" in comune di Ala di Stura  
Richiedente: comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015)

Visti:

- la D.D. n° 1283/DA1813A in data 05/05/2017 con la quale è stato autorizzato il comune di Ala di Stura per la realizzazione degli interventi di adeguamento e riqualificazione del comprensorio sciistico Belfé – Karfen in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- la istanza prot. n° 2347 in data 03/08/2021, pervenuta in data 04/08/2021, protocollo in ingresso n° 36459/DA1813B, presentata dal comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015), con sede in Piazza Centrale, 22 - 10070 Ala di Stura per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di interventi di adeguamento e riqualificazione dell'Area sciabile ASa1 "Belfé – Karfen", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Ala di Stura al foglio n° 15, particelle n° 28, 64, 65, 71, 138, 139, 140, 142 e 187, e foglio n° 16 particelle n° 25, 33, 35, 40, 41 e 49, precedentemente autorizzati con la D.D. n° 1283/DA1813A in data 05/05/2017;
- il verbale in data 25/10/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della richiesta presentata dal comune di Ala di Stura di autorizzazione per la realizzazione di interventi di adeguamento e riqualificazione dell'Area sciabile ASa1 "Belfé – Karfen";

Considerato che in base alla attività istruttoria svolta dal Funzionario istruttore risulta che :

- con la n° 1283/DA1813A in data 05/05/2017 è stato approvato il progetto definitivo che prevedeva la realizzazione di un complesso organico di interventi di adeguamento e riqualificazione del comprensorio sciistico Belfé - Karfen, in località Pian Belfé, consistenti in:

- · realizzazione di un nuovo tratto di pista di collegamento tra la parte mediana della pista La

Pineta con la pista Belfé Basas all'altezza della pista Tapis;

- • allargamento, regolarizzazione e riprofilatura del fondo della pista da discesa Belfé Basas;
- • realizzazione di un nuovo impianto di innevamento artificiale consistente nella posa delle tubazioni di adduzione acqua e sottoservizi, oltre alla predisposizione di otto pozzetti per l'attacco dei cannoni mobili;
- l'intervento proposto:
  - • è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
  - • ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "Impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
  - • non interessa superfici ricadenti all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
  - • ricalca fedelmente quello precedentemente approvato con la D.D. n° 1283/DA1813A in data 05/05/2017;
  - • interessa principalmente superfici forestali, costituite essenzialmente da un popolamento di faggio governato a ceduo in transizione alla fustaia, con una forte presenza di larice nel piano dominante, ed in misura minore formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti;
  - • ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico attraverso la creazione di una nuova bretella che consentirà di mantenere aperti gli impianti anche nel caso in cui il rischio valanghivo renda necessario precludere l'accesso alle piste poste più a monte, di rendere percorrere il tracciato in condizioni di maggiore sicurezza, e di prolungare il periodo di fruizione ampliando l'impianto di innevamento artificiale esistente;
  - • rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto è stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano con D.G.R. n° 21-6718 in data 06/04/2018;
  - • ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere b dell'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
  - • prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto il richiedente è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, secondo quanto disposto dall'Allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017, n. 23-4637;
- la realizzazione delle opere comporterà movimenti di terra pari a circa 5.089,50 m<sup>3</sup> tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed interesserà una superficie pari a circa 18.219 m<sup>2</sup>, di cui boscata 16.419 m<sup>2</sup>;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con semina di specie idonee alla stazione;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati individuati dallo stesso comma 1;
- il valore della compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, calcolato secondo quanto disposto dall'Allegato 1 della D.G.R. 6 febbraio 2017, n. 23-4637, in base alla superficie forestale trasformata risulta complessivamente pari a 20.780,30 €.
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ha ritenuto, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione degli interventi proposti, come rappresentati negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuata secondo quanto previsto negli elaborati

progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare , secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, il comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015) a realizzare gli interventi di adeguamento e riqualificazione dell'Area sciabile ASa1 "Belfé – Karfen", ricadenti su superfici identificate al foglio n° 15, particelle n° 28, 64, 65, 71, 138, 139, 140, 142 e 187, e foglio n° 16 particelle n° 25, 33, 35, 40, 41 e 49 del N.C.T. del comune di Ala di Stura nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 49816/DA1819B in data 22/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva , ai sensi della L.r. n° 45/1989, che gli interventi possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Agr. For. Paolo Cielo per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Roberto Franco per gli aspetti geologici e valanghivi, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dal comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare il comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015) a realizzare gli interventi di adeguamento e riqualificazione dell'Area sciabile ASa1 "Belfé – Karfen", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 49816/DA1819B in data 22/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative

per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

*determina*

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015) con sede in Piazza Centrale, 22 10070 Ala di Stura (To), per la realizzazione degli interventi di adeguamento e riqualificazione dell'Area sciabile ASa1 "Belfé – Karfen", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Ala di Stura al foglio n° 15, particelle n° 28, 64, 65, 71, 138, 139, 140, 142 e 187, e foglio n° 16 particelle n° 25, 33, 35, 40, 41 e 49, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 49816/DA1819B in data 22/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore

## Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino

### 3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa ed erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive;
- d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989;
- f) è tenuto ad effettuare la compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017, in base alle considerazioni richiamate in premessa.
- g) dovrà trasmettere almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori l'autocertificazione prevista dal paragrafo 2. *Autorizzazioni* dell'Allegato A alla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017;

### 4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni tre a partire dalla data del presente provvedimento. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- d) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- e) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- f) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.
- g) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello

stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) prima dell'avvio degli interventi di trasformazione una comunicazione di inizio lavori;

b) al termine degli interventi di trasformazione e di ripristino ambientale una comunicazione di ultimazione dei lavori e una dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione 13.160.70/2431/2019C/A1800A

(\*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Al Settore A1813B  
Tecnico Regionale  
Area Metropolitana di Torino  
SEDE

*Riferimento nota Settore Tecnico prot. n. 37898/A1800A del 11/08/2021. DQ Prat. n. 66591/C*

Oggetto: L.R. 45/89. Comune di Ala di Stura (To). Istanza del Comune di Ala di Stura di autorizzazione per interventi di “Realizzazione nuova pista di discesa da sci alpino a monte di Pian Belfé”.

Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e valanghivi.

L'intervento in oggetto è stato oggetto d'istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 nel 2017, in merito alla quale questo Settore ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 20555/A18000 del 5/5/2017; a seguito dell'avvenuta scadenza dell'autorizzazione, di durata triennale, il proponente ha presentato una nuova istanza per lo stesso progetto.

L'intervento in oggetto consiste in lavori di taglio della vegetazione arborea e di movimento terra finalizzati alla realizzazione di una nuova pista da sci alpino per uno sviluppo planimetrico di 300 m ca., attraverso operazioni di profilazione plano-altimetrica e di posa di tubazioni di 950 m di lunghezza per una nuova rete d'innevamento programmato, in loc. a monte di Pian Belfé, tra le quote 1520 m e 1410 m s.l.m.; l'intervento prevede inoltre un intervento di allargamento e rimodellamento di una pista da sci esistente, tra le quote 1410 m e 1310 m s.l.m., per uno sviluppo planimetrico di 350 m ca.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

I lavori avverranno in compensazione tra scavo e riporto, per un volume di materiale pari a 5.900 mc, su un'estensione areale di circa 18.200 mq.

Il contesto geomorfologico nel quale sono previsti gli interventi di rimodellamento in progetto non presenta situazioni di dissesto che vengano interferite dai lavori; sulla base delle indagini condotte dal professionista e come confermato dalla consultazione della Carta geomorfologica e dei dissesti allegata al PRGC di Ala di Stura, adeguato al PAI, nonché della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), nell'area in oggetto non si rileva la presenza di fenomeni franosi di rilievo.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come il tracciato della pista da realizzare ex novo e quella esistente da modificare siano immuni dal pericolo di valanghe e come gli interventi in oggetto non modifichino la predisposizione del terreno al distacco di valanghe per la modesta pendenza del versante.

Si rileva come una parte del tracciato della pista da sci dal Rifugio Karfen a Pian Belfè sia esposta al pericolo di valanghe che si distaccano dal versante Nord di Cima Lusignetto; per la gestione del rischio sulla pista è presente un sistema di distacco programmato con esploditore a gas, installato a intorno a quota 1900 m, sotto la cima suddetta.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione della variante in corso d'opera presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica, sismica e nivologica, redatte dal Dott. Geol. Roberto Franco, datata Agosto 2021;
- vista la cartografia tematica allegata al PRGC del Comune di Ala di Stura, del Sistema Informativo Fenomeni Franosi in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;
- tenuto conto gli esiti del sopralluogo congiunto effettuato in data 28/4/2017 con funzionario del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favore-



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

vole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Agr. For. Paolo Cielo per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Roberto Franco per gli aspetti geologici e valanghivi.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
- gli strati di riporto dovranno essere oggetto di compattazione tramite rullatura per spessori non superiori a 50 cm. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm; nelle aree più elevate dell'intervento, dove la realizzazione della nuova pista avviene su materiale detritico grossolano con scarsità di suolo, la Direzione Lavori valuterà l'opportunità di riportare, al fine di ottimizzare l'esito delle operazioni d'inerbimento, uno strato di terreno vegetale con approvvigionamento nelle aree di rimodellamento della pista a quote inferiori e con impiego di eventuali eccedenze di terreno di scavo;
- sia durante che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

- tutti gli scavi, una volta completati, e le superfici costituite da materiale di riporto dovranno essere livellati in modo da impedire l'insorgere di fenomeni di erosione superficiale;
- al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

Si raccomanda, ai fini di una ottimale gestione del rischio valanghivo nel comprensorio sciistico, per quanto gli interventi in oggetto siano ubicati in aree immuni dal pericolo di valanghe, il mantenimento in efficienza del sistema di distacco programmato ubicato sulle pendici Nord della Cima Lusignetto, e la sua corretta gestione nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi attribuiti al Direttore delle Piste dall'art. 19, comma d) della L.R. 2/2009, relativi all'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci.

Si specifica altresì che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti gli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

***Dott.ssa Paola Magosso***  
*sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

*Il Funzionario referente  
Dott. Marco Cordola  
Tel. 011-4326659  
e-mail: [marco.cordola@regione.piemonte.it](mailto:marco.cordola@regione.piemonte.it)*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione  
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

*C. Bolzano, 44  
10121 - Torino  
0114321270*